



Regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali

**Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 16 novembre 2019
con delibera n. 194, in vigore dal 1 gennaio 2020,
come modificato con delibera n. 171 del 17 settembre 2022**

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Visto il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

Tenuto conto della esigenza di ridurre al minimo i disagi agli iscritti rispetto alle modalità di versamento del contributo annuale, sia nazionale che regionale;

Con la delibera n. 194 del 16 novembre 2019 ha approvato il seguente regolamento di riscossione dei contributi annuali del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali.

Art. 1

Determinazione dei contributi a favore del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali determina, con delibera da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, l'importo del contributo destinato al proprio funzionamento nell'anno successivo, stabilendone le modalità di riscossione.
2. Successivamente all'approvazione della delibera da parte del Ministero della Giustizia, il Consiglio ne dà comunicazione ai Consigli regionali che devono provvedere alla riscossione.

Art. 2

Consigli regionali aderenti all'accordo con l'Agenzia delle Entrate Riscossione

1. Nel caso di riscossione del contributo attraverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia provvederà alla riscossione del contributo per il funzionamento del Consiglio nazionale unitamente a quello del Consiglio regionale aderente all'accordo e ne accrediterà l'importo di competenza del Consiglio nazionale, nel conto corrente bancario o postale indicato, nel rispetto delle scadenze stabilite per la relativa riscossione.
2. Il Consiglio regionale provvederà a trasmettere all'Agenzia delle Entrate Riscossione i dati per la riscossione nonché per la riscossione coattiva sulla base delle convenzioni stipulate a livello regionale.
3. Il Consiglio regionale dell'Ordine trasmetterà al Consiglio nazionale, entro il 30 settembre, il prospetto allegato 1.

Art. 3

**Consigli regionali non aderenti all'accordo con l'Agenzia delle Entrate
Riscossione**

1. I Consigli regionali che provvedono alla riscossione del contributo annuale non utilizzando la procedura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riscuotono il contributo di competenza del Consiglio nazionale con le stesse modalità di riscossione previste per il contributo di propria competenza e, sulla base delle somme effettivamente riscosse, provvedono al versamento nel conto corrente bancario o postale del Consiglio nazionale alla data del 31 maggio di ciascun anno.
2. Entro la stessa data provvedono a trasmettere al Consiglio nazionale, l'elenco nominativo degli iscritti che hanno eseguito il pagamento e quello dei morosi a cui inviano la diffida al pagamento.
3. Entro il 30 settembre successivo, i Consigli regionali trasmettono al Consiglio nazionale il prospetto allegato 1.

Art. 4

Conguagli

1. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo tutti i Consigli regionali dell'Ordine provvedono al versamento dei conguagli dovuti al Consiglio nazionale per effetto delle nuove iscrizioni avvenute durante l'anno precedente, inviando al Consiglio nazionale il prospetto con le variazioni annuali del numero degli iscritti secondo l'allegato 2.
2. Entro la medesima scadenza dovranno essere versate le quote degli iscritti morosi riscosse dagli Ordini regionali non aderenti alla convenzione con l'Agenzia delle Entrate riscossione. A tal fine occorre compilare il relativo campo dell'allegato 2.
3. Gli assistenti sociali sono tenuti al pagamento del contributo annuale all'Ordine regionale a cui risultano iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Anche in caso di trasferimento da/per altro Ordine regionale, ciò che rileva al fine della riscossione della quota annuale è l'iscrizione al 1° gennaio.
4. In tal senso, gli iscritti che richiedono il trasferimento ad altro Ordine regionale sono tenuti a pagare il contributo annuale all'Ordine di provenienza, cioè all'Ordine a cui risultano iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Il contributo, infatti, è di competenza dell'Ordine di provenienza e nessun versamento compensativo deve essere effettuato da quest'ultimo al nuovo Ordine regionale di appartenenza. Ciò al fine di semplificare la procedura di trasferimento dell'iscritto.

Art. 5

Doveri dei Consigli degli Ordini regionali

1. I Consigli degli Ordini regionali devono intraprendere ogni iniziativa volta alla equa ed integrale riscossione dei contributi annuali a carico degli iscritti.
2. Il mancato versamento da parte dell'Ordine regionale di quanto dovuto al Consiglio nazionale costituisce grave violazione di norma regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615.
3. È dovere del Consiglio nazionale segnalare la situazione di cui al comma precedente al Ministero della Giustizia.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegato 1 da trasmettere entro il 30/09 anno in corso (n)		
a)	ISCRITTI AL 31/12/n-1 PAGANTI AL 15 SETTEMBRE ANNO n	+
b)	ISCRITTI AL 31/12/n-1 MOROSI AL 15 SETTEMBRE ANNO n	+
c)	TOTALE ISCRITTI AL 31/12/n-1	=

Note:

a) entro il 30/09/n, indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-1 paganti al 15/09/n. Nel dato non vanno considerati i nuovi iscritti nel corso dell'anno n.

b) indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-1 morosi al 15/09/n.

c) indicare la somma dei dati di cui alle lettere a) e b)

Ovviamente i dati devono essere coerenti con quelli comunicati con gli allegati 1 e 2 trasmessi nell'anno precedente.

Firma del Tesoriere

Firma del Presidente

Allegato 2 da trasmettere entro il 15/02 anno in corso (n)		
a)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-2	+
b)	NUMERO NUOVI ISCRITTI ANNO n-1	+
c)	NUMERO TRASFERITI DA ALTRI ORDINI ANNO n-1	+
d)	NUMERO CANCELLAZIONI ANNO n-1	-
e)	NUMERO TRASFERITI AD ALTRI ORDINI ANNO n-1	-
f)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-1	=

A)	NUMERO ISCRITTI AL 31/12/n-2 MOROSI AL 15/09/n-1, PAGANTI DOPO IL 15/09/n-1 FINO AL 31/01/n	
----	--	--

Note:

- a) indicare il numero degli iscritti al 31/12/n-2.
- b) indicare il numero dei nuovi iscritti nel corso dell'anno precedente (n-1), ad eccezione dei trasferiti da altri Ordini.
- c) indicare il numero dei trasferiti da altri Ordini nell'anno n-1 specificando nelle annotazioni i Croas di provenienza.
- d) indicare il numero dei cancellati nel corso dell'anno precedente (n-1), ad eccezione dei trasferiti ad altri Ordini.
- e) indicare il numero dei trasferiti ad altri Ordini nell'anno n-1 specificando nelle annotazioni anche i Croas di destinazione.
- f) indicare la somma algebrica dei dati di cui alle lettere da a) ad e).

Ovviamente i dati devono essere coerenti con quelli comunicati con gli allegati 1 e 2 trasmessi nell'anno precedente.

L'importo del conguaglio del contributo dell'anno n-1 sarà determinato in base al numero degli iscritti di cui alla lettera b).

Firma del Tesoriere

Firma del Presidente